

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

Vero è, che la Camera, di tanti problemi, credette di averne risolto uno quando, dopo aver discusso la legge sull'obbligo dell'istruzione elementare, approvò un ordine del giorno dell'onorevole Cairoli, nel quale si esprimeva la fiducia che il ministro della pubblica istruzione avrebbe, nel regolamento, provveduto affinché l'insegnamento religioso fosse impartito nelle scuole elementari a quegli alunni, i padri dei quali ne facessero esplicita domanda. Avanti che l'onorevole Cairoli presentasse quell'ordine del giorno conforme, del resto, ad una circolare dell'onorevole Scialoja, altri aveva chiesto che questa materia si regolasse con un articolo da aggiungersi alla legge; il ministro mostrò desiderio che questa aggiunta non fosse fatta, pur accettando di buon grado l'ordine del giorno dell'onorevole Cairoli. La Camera consentì al desiderio del ministro; e, mi sia permesso dirlo, consentì con troppo generosa arrendevolezza; perchè qui dove si lamenta spesso che i regolamenti denaturino, svisino le leggi, doveva pur pensarsi che le affermazioni di principii di questo genere, di norme generali dalle quali dipende tutta la direzione dell'insegnamento elementare, si hanno da affermare con sanzioni legislative, e non abbandonarle alla mercè della burocrazia.

Ad ogni modo, la Camera confidò; con che frutto lo dicano le discussioni del Consiglio comunale di Roma, alle quali io ho accennato in principio. Nella compilazione del regolamento per la legge sull'obbligo dell'istruzione elementare dell'ordine del giorno dell'onorevole Cairoli non si fece alcun conto.

Qui sarebbe il caso di fare un'altra interrogazione, non al Governo, ma a noi stessi; e domandarci se le prerogative della Camera sieno scadute di tanto, che le deliberazioni prese da lei debbano rimanere lettera morta, perchè a un capo divisione non piacciono o un ministro le oblia. Ma lasciamo andare.

Io chiedo pertanto all'onorevole ministro della pubblica istruzione se egli non creda che sia tempo di por fine ad uno stato di cose dal quale non è da aspettarsi utilità veruna, e che può essere cagione di danni molti e gravissimi. Io domando se egli non stimi necessario regolare uniformemente una materia così delicata, di guisa che non accada che a Roma si adopri in un modo, e ad Albano in un altro.

Domando se egli non pensi che sia utile togliere ai Consigli comunali un'occasione di dispute che non sono fatte per loro; e al tempo stesso al partito clericale un frequente pretesto di agitazione.

In un modo o nell'altro la questione vuole essere risolta. L'antico amore dell'onorevole ministro per la libertà, le idee che ha espresso più volte su que-

sto argomento, in quest'aula, il presidente del Consiglio mi danno sicurtà che le proposte del Governo, se verranno, saranno tali che noi le potremo certamente accogliere.

Dico *proposte*, perchè io debbo, prima di chiudere, avvertire che non mi appagherei facilmente se l'onorevole ministro mi promettesse di inserire un articolo nel regolamento; questa, materia di regolamento non è: è materia di legge. Inoltre un articolo di regolamento agevolmente si aggiunge, più agevolmente si cancella.

Io ho tutta la fiducia nell'onorevole ministro della istruzione pubblica; ma in Italia i ministri hanno qualche volta la vita delle rose; ed io che so che cosa mi abbia fruttato su questo argomento lo aver confidato nei ministri passati, non mi impegno davvero a confidare nei ministri avvenire. (*Si ride*)

Tardare ancora mi pare sarebbe colpevole negligenza; a lasciare le cose quali sono non si evita la questione religiosa; la si pone invece chiara, viva, ardente innanzi ai Consigli comunali, dove suscitando molti guai rischia, per quanto spetta all'insegnamento, di essere discussa senza pacatezza, e risolta senza equanimità. (*Bravo! Benissimo!*)

DE SANCTIS, *ministro per l'istruzione pubblica*. Io non seguirò l'oratore nell'ampio campo nel quale ha spaziato con elevatezza di vedute e con forbitezza di linguaggio; non entrerà nella questione ecclesiastica, e neppure in tutto quello ch'egli ha detto sui bisogni delle classi elevate. Restringere la mia risposta unicamente alle scuole elementari. E come non si tratta di discutere una legge a fare, ma d'interpretare una legge già fatta, in questo limiterò la mia risposta.

L'onorevole Martini ha già reso facile il mio compito indicando quale è lo spirito della legge Casati. La quale, sviluppata e allargata nella sua interpretazione, anche oggi ci regola. La legge Casati prescrivendo da una parte obbligatorio l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, e dall'altra parte il regolamento del 1860 ed un altro posteriore dispensando da questo insegnamento tutti quelli, accattolici o cattolici, i cui padri ne facessero domanda espressa, aveva già consacrato tre criterii che regolano questa materia, e che costituiscono, posso dire, oggi il nostro spirito nazionale. Da una parte, che la coscienza religiosa è indipendente dallo Stato; dall'altra che lo Stato non ha competenza in materia religiosa; e finalmente che colui che esprime la coscienza religiosa del fanciullo è il padre di famiglia o chi per lui.

Sono questi tre criterii i quali hanno determinato le prescrizioni regolate a quel modo dalla legge Ca-